



TRIBUNALE DI PALERMO

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 10240 dell'anno 2024, ha pronunciato il seguente

DECRETO

dato atto che in data 27 agosto 2024 si è svolta, in camera di consiglio e con la partecipazione del difensore nominato di ufficio, avv. Elisa Lo Re, l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del decreto legislativo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del decreto legislativo d.lgs. n. 286/1998, per la convalida del provvedimento emesso in data 24 agosto 2024 dal Questore di Agrigento di trattenimento presso "appositi locali, delle strutture di cui all'art. 10 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella provincia di Agrigento" dello straniero XXXXXXXXXXXX, nato in Tunisia il XXXX 1989, codice XXXXXXXX, di cittadinanza tunisina;

preso atto che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 24 agosto 2024, alle ore 12.38 ed è stato trasmesso a questo Tribunale in data 26 agosto 2024, alle ore 7.57;

ritenuto, pertanto, che sono stati rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4;

considerato che il provvedimento di trattenimento è stato adottato ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015, rubricato




“Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”;

rilevato, infatti, che nel suddetto provvedimento si legge che il richiedente proviene dalla Tunisia designato quale Paese sicuro e che il medesimo “ha presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in data 24 agosto 2024, ai sensi dell'art. 28 bis e. 2 lett. b) e lett. b-bis) del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. In particolare: lo straniero ha presentato la suddetta domanda direttamente alla frontiera di Porto Empedocle, individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2019 ed è proveniente da un Paese designato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, del 7 maggio 2024”;

rilevato che la provincia di Agrigento, ove si trovano Lampedusa e Porto Empedocle, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2019, è stata individuata come zona di frontiera o di transito;

considerato che il presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Agrigento, con provvedimento del 24 agosto 2024, comunicato contestualmente all’interessato, ha disposto che la domanda sia valutata con procedura accelerata di frontiera, ai sensi dell'articolo 28 bis comma 2 bis) del decreto legislativo n. 25/2008;

ritenuto, pertanto, che lo straniero riveste la qualifica di richiedente la protezione internazionale la cui domanda è valutata nell’ambito di



una procedura di frontiera ai sensi dell'art. 28 bis comma 2 bis) del decreto legislativo n.25/2008, in quanto proveniente da un Paese designato di origine sicura;

rilevato che, in casi come questi, ai sensi dell'art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera *“al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato”* e qualora *“non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria”*;

considerato che, nel caso in esame, come emerge dal provvedimento di cui si chiede la convalida, *“il richiedente non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ma ha dichiarato di volersi avvalere della garanzia finanziaria”*;

rilevato, a tale ultimo proposito, che il Questore di Agrigento, valutato *“il grado di collaborazione fornita dallo straniero durante le procedure di identificazione, desunta, in particolare, dalle dichiarazioni rese con riferimento alla declinazione delle proprie generalità e all'indicazione della cittadinanza posseduta, nonché alla descrizione delle modalità e degli itinerari del viaggio effettuato, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto interministeriale del 10 maggio 2024”*, ha determinato la suddetta garanzia finanziaria nel minimo previsto di € 2.500,00 con provvedimento del 24 agosto 2024, comunicato in pari data all'interessato, il quale ha dichiarato di volersi avvalere della garanzia finanziaria come alternativa al trattenimento;

osservato altresì che, nel caso in esame, il Questore di Agrigento ha



ritenuto di disporre il trattenimento del richiedente in quanto *“sulla base delle evidenze di cui sopra”* non è assicurata *“la reperibilità del richiedente nel corso della procedura accelerata”*;

rilevato, tuttavia, che in base all’art. 8 par. 2 della direttiva accoglienza 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il trattenimento, ammissibile solo nelle ipotesi tassative di cui all’art. 8, par 3, può essere disposto *“ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso (..) salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive;*

dato atto che in base all’art. 9 para. 2 della medesima direttiva: *“Il trattenimento dei richiedenti asilo è disposto per iscritto dall’autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa”*;

ritenuto, in definitiva, che secondo la direttiva n.2013/33 i richiedenti possono essere trattenuti soltanto in *circostanze eccezionali*, in base ai principi di *necessità* e di *proporzionalità* del provvedimento (15 considerando): il trattenimento è *l’ultima risorsa* e può essere applicato solo dopo che tutte le misure alternative al trattenimento siano prese in considerazione (20 considerando);

dato atto, pertanto, che sussiste un obbligo di motivazione in capo alla autorità amministrativa che non può limitarsi all’indicazione della sussistenza del presupposto principale, ossia una domanda di protezione presentata in frontiera o in zona di frontiera da un richiedente proveniente da Paese sicuro, ma deve esplicitare le ragioni che rendono necessario, in via eccezionale, il trattenimento del




richiedente protezione internazionale;

dato atto che l'onere di motivazione del trattenimento è ancor più gravoso nei casi nei in cui la garanzia finanziaria sia stata fissata nella misura minima (dato che il decreto del 10 maggio 2024 stabilisce che ai fini della determinazione dell'importo della garanzia si valuta, in particolare, il grado di collaborazione fornita dallo straniero);

dato atto, in particolare, che lo stesso art. 6 bis d. lgs 142/2015 non contiene alcun automatismo, ma prevede la facoltà che il richiedente protezione sia trattenuto. Ai sensi dell'art. 6 bis, infatti, il trattenimento "può" essere disposto (nel caso in cui richiedente non abbia consegnato il passaporto ovvero non presti idonea garanzia finanziaria). Il legislatore non indica i criteri sulla base dei quali il questore può disporre il trattenimento, ma non prevede comunque alcun automatismo bensì una discrezionalità nell'esercizio del potere di trattenimento. Da ciò consegue, in applicazione della direttiva, la necessità che l'esercizio del potere di trattenimento venga motivato sulla base di una valutazione, caso per caso in ordine alla necessità e alla proporzionalità del trattenimento e al fatto che tutte le misure alternative al trattenimento siano state prese in considerazione;

visti, al riguardo, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui *"il provvedimento che dispone il trattenimento deve essere corredato da motivazione, la quale esamini la necessità, la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura rispetto alla specifica finalità, nonché l'effettiva impraticabilità delle misure alternative, sulla base di una valutazione caso per caso"* (Cassazione, Sezioni Unite n.



3563/2024);

dato atto che, nel caso in esame, la motivazione del provvedimento di trattenimento appare carente, non essendovi alcun riferimento alla situazione individuale del richiedente protezione internazionale; ritenuto, in definitiva, che nel caso in esame il provvedimento di trattenimento non risulta adeguatamente motivato con riferimento alla necessità di disporre il trattenimento quale unica misura necessaria a garantire lo scopo normativo previsto dall'art. 6 *bis* del d.lgs. 142/2015, ossia accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura in frontiera, e ciò anche in considerazione del contegno tenuto dal richiedente al momento in cui è stato fermato, del fatto che il medesimo ha dichiarato di volersi avvalere della garanzia finanziaria e della circostanza che non risultano neanche decorsi i termini previsti dalla legge per poterla prestare;

ritenuto, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che il provvedimento di trattenimento non può essere convalidato.


P.Q.M.

visto l'art. 6 *bis* del decreto legislativo n. 142/2015

NON CONVALIDA

Il provvedimento datato 24 agosto 2024 con il quale il Questore di Agrigento ha disposto il trattenimento di XXXXXXXXXXXX, nato in Tunisia il XXXXXXXX 1989, presso il Centro Trattenimenti per richiedenti protezione internazionale di Porto Empedocle.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori



adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, il 27 agosto 2024

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore designato Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.